



ANTONIO BUZZOLLA Conservatorio di Musica
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA • ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE

IL PRESIDENTE

Visto il vigente Regolamento Didattico del Conservatorio di Musica di Adria;

Visto l'attuale Statuto del Conservatorio;

Vista la delibera del Consiglio Accademico n. 04, adottata nella riunione del 24/01/2020;

DECRETA

l'adozione del REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI ACCADEMICI (CFA) e ASSOLVIMENTO DEI DEBITI FORMATIVI del Conservatorio di Musica "A. Buzzolla" di Adria di seguito allegato.

Il presente regolamento viene affisso all'Albo e pubblicato sul sito internet del Conservatorio.

Adria, li 20/02/2020

Il Presidente

Prof.ssa Mara Bellettato



REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI ACCADEMICI (CFA) e ASSOLVIMENTO DEI DEBITI FORMATIVI

Il presente Regolamento per il riconoscimento dei Crediti Formativi Accademici (CFA) disciplina la facoltà concessa agli studenti di ottenere, nelle misure di seguito indicate, il riconoscimento di attività formative e artistiche, pregresse o in corso di iscrizione, al Conservatorio di Adria ai sensi del vigente Regolamento didattico.

La facoltà è esercitabile dallo studente producendo istanza su apposita modulistica scaricabile dalla sezione Area didattica/Triennio e Biennio/Modulistica generale sul sito:

<http://www.conservatorioadria.it> .

La documentazione deve essere inoltrata all'indirizzo mail:

segreteria.accademici@conservatorioadria.it o inserita nel proprio fascicolo personale Isidata.

La documentazione prodotta in modo difforme da quanto indicato non sarà presa in esame.

Il riconoscimento di suddetta attività può essere utilizzato per il raggiungimento dei CFA richiesti per ciascun livello, 180 nel I livello (Triennio) e 120 nel II livello (Biennio). Si precisa che, come da art.3 comma 5 del D.M. nr. 14/18 del 09/01/2018, nei Bienni il numero di CFA riconoscibili non può essere superiore a 12.

Il presente Regolamento, inoltre, disciplina le modalità di assolvimento di eventuali debiti formativi riscontrati in sede di ammissione e di verifica delle competenze.

ART. 1

DEBITI FORMATIVI: DEFINIZIONE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE ED ASSOLVIMENTO

1. In sede di esame di ammissione e di verifica delle competenze, le commissioni, in base all'esito delle prove sostenute da ogni candidato e volte ad accertare il grado di preparazione e il possesso delle competenze necessarie per l'accesso al corso di studio, hanno facoltà di attribuire debiti formativi agli studenti comunque riconosciuti idonei, ma con lacune e/o carenze nella preparazione in una o più discipline.
2. L'ammontare delle ore assegnate per ciascun debito, a seguito delle verifiche di competenza relative agli esami di ammissione ai corsi accademici, è il seguente per ogni disciplina sotto elencata:
 - a) Pratica e lettura pianistica (COTP/03) – fino ad un massimo di 12 ore di debito;
 - b) Lingua italiana per studenti stranieri: ai candidati stranieri potrà comunque essere attribuito un debito fino ad un massimo di 24 ore da assolvere entro la sessione estiva dell'anno accademico in corso. La verifica delle competenze di lingua italiana è obbligatoria anche in caso di trasferimento da altro Istituto di pari grado. Il candidato è tenuto alla frequenza obbligatoria e totale del corso di italiano tenuto dal docente incaricato dal Conservatorio.
3. I debiti formativi sono soggetti, oltre alla frequenza, al superamento di un apposito esame. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.
4. Non è possibile attribuire debiti nella disciplina caratterizzante il corso di studi (materia principale).

ART. 2
CREDITI RICONOSCIBILI PER ATTIVITA' FORMATIVE PREGRESSE

1. Le attività formative svolte dallo studente precedentemente all'ammissione a un corso accademico, se svolte in un ambito di pari livello a quello per il quale si richiede il riconoscimento e opportunamente documentate, possono dare adito al riconoscimento dei CFA acquisiti.
2. I CFA riconosciuti per attività formative pregresse non potranno comunque comportare riduzioni dell'impegno orario dello studente nella disciplina caratterizzante.
3. La ricognizione delle attività pregresse, su richiesta dell'interessato, deve avvenire all'atto dell'immatricolazione, nei termini indicati dallo scadenziario annuale.

ART. 3
CREDITI MATURATI IN ISTITUTI DI PARI GRADO

1. All'atto della presentazione del piano di studi lo studente ha facoltà di chiedere il riconoscimento di crediti acquisiti all'interno di percorsi di studio svolti in istituti di formazione superiore (Università, Conservatori, Accademie, altri Enti riconosciuti italiani o esteri) precedenti all'immatricolazione presso il Conservatorio di Adria.
2. Lo studente è tenuto a produrre i programmi e le ore di attività svolte per ciascuna delle discipline richieste. Per la determinazione della corrispondenza fra attività formative già svolte e le attività formative previste dall'ordinamento del corso di studi che accoglie lo studente, il Coordinatore di Dipartimento, tramite la Segreteria dei Corsi accademici, avrà facoltà di consultare, in caso di necessità, l'Istituzione presso la quale è stato conseguito il titolo.
3. Possono essere riconosciuti i corsi di insegnamento, fondati o meno sul sistema ECTS, una volta verificata la corrispondenza fra l'attività formativa svolta dallo studente e l'attività formativa per la quale è richiesto riconoscimento e assunto il voto ottenuto ed eventualmente comparato.
4. Qualora lo studente abbia conseguito l'idoneità mentre la disciplina richiesta in Conservatorio preveda un esame, lo studente potrà aver riconosciuta la frequenza, ma si procederà al riconoscimento dei crediti solo a seguito del superamento dell'esame per il conseguimento della votazione.
5. Il computo dei CFA si svolge come segue:
 - a) se il numero di CFA maturati nell'altro Istituto è inferiore a quello dei CFA prescritti dal Conservatorio di Adria per l'attività formativa corrispondente, purché a fronte di un uguale impegno orario e di programma di studio comparabile, la Commissione riconoscimento crediti procederà all'assegnazione dei CFA previsti;
 - b) se il numero di CFA maturati nell'altro Istituto supera quello dei CFA stabiliti dal Conservatorio di Adria per l'attività formativa corrispondente, il riconoscimento si atterrà all'ordinamento interno vigente (sono assegnati i crediti massimi stabiliti dal Conservatorio di Adria) salvo che, verificato il numero delle ore effettivamente svolte, l'attività formativa non si riferisca a discipline per le quali è prevista la possibilità di iterazione del corso;
 - c) il riconoscimento di attività formative a contenuto musicale e musicologico non corrispondenti a insegnamenti attivati presso il Conservatorio sono riconoscibili solo nella tipologia di "Attività a scelta dello studente".

ART. 4
COMMISSIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CFA

1. Il Consiglio accademico, su proposta del Coordinatore di Dipartimento, individua annualmente i componenti delle Commissioni per il riconoscimento dei Crediti che, di norma, sono formate da tre componenti: il Coordinatore, con funzione di Presidente della Commissione, e due docenti afferenti al medesimo Dipartimento.
2. In caso di richieste di riconoscimento per le quali la Commissione ritiene di dover consultare preventivamente il docente della disciplina specifica, tale procedura può essere svolta direttamente dal Coordinatore o tramite l'ausilio della Segreteria dei Corsi accademici.
3. Il singolo docente che, a seguito di una verifica delle competenze dello studente, dovesse riscontrare un livello pari o superiore a quanto richiesto dai programmi di studio, può proporre alla Commissione crediti di riferimento un parziale riconoscimento, con la riduzione dell'impegno orario dello studente, mediante una propria attestazione sottoscritta. La Commissione valuterà l'ammissibilità della richiesta e ne comunicherà l'esito alle parti interessate.

ART. 5

REGOLE PER IL RICONOSCIMENTO E L'ATTRIBUZIONE DI CFA

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
 - a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico;
 - b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca organizzate dal Conservatorio di Adria, se inserite tra le attività a scelta dello studente;
 - c) lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale, purché preventivamente autorizzate dagli organi competenti, da riconoscersi tra le attività a scelta dello studente.
2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative presenti nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione.

ART. 6

RICONOSCIMENTO CREDITI PER ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE

1. I CFA per attività a scelta dello studente, purché preventivamente autorizzate dagli organi competenti, possono essere assegnati a seguito di presentazione di debita documentazione per:
 - a) discipline non caratterizzanti presenti in Piani di studio di altri corsi di Diploma dello stesso livello;
 - b) attività di produzione organizzate o promosse dal Conservatorio, da riconoscersi nell'annualità successiva, con il limite di 1 CFA per ciascuna attività;
 - c) frequenza di corsi singoli, seminari, laboratori e masterclass presenti nel piano di indirizzo.
2. Le attività di cui al comma 1 danno adito al riconoscimento solo se vengono svolte col rispetto dell'obbligo di frequenza dell'80% delle ore programmate e, ove previsto, del superamento del relativo esame o dell'idoneità.
3. Per le attività di cui al comma 1 non possono essere assegnati più di 3 CFA ad anno accademico.
4. Ai fini del riconoscimento crediti, saranno riconosciute solamente le attività svolte nei medesimi livelli rispetto a quello per cui si chiede il riconoscimento. Non possono essere riconosciute le attività (corsi, laboratori etc.) svolte nel Corso del I livello come crediti validi per il II livello.

ART. 7
RICORSI

1. Eventuali motivate contestazioni alla delibera, indirizzate alla Commissione preposta al riconoscimento dei crediti, dovranno pervenire da parte dello studente interessato non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dei riconoscimenti sul fascicolo personale dello studente (portale ISIDATA).
2. In caso di contestazione motivata la Commissione, riesaminato il caso, comunica allo studente la propria decisione insindacabile entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio accademico in data 24 Gennaio 2020